



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

5° Settore - Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE	di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE
COPIA	

N. 208 Registro deliberazioni Del 29/08/2023	OGGETTO: Individuazione degli Enti e delle società partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) del Comune di Milazzo – Esercizio 2022.
--	--

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese di agosto, alle ore 13.00 e segg.
nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MIDILI	Giuseppe	Sindaco	X	
2	IMPELLIZZERI	Pasquale	Assessore	X	
3	ROMAGNOLO	Santi	Assessore	X	
4	NICOSIA	Antonio Franco	Assessore	X	
5	SCOLARO	Lucia	Assessore		X
6	MELLINA	Roberto	Assessore		X
7	COPPOLINO	Franco Mario	Assessore	X	
8	CAPONE	Maurizio	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Midili.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Francesca Santangelo.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 e 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.



CITTA' DI MILAZZO

2° SETTORE FINANZE, TRIBUTI E PERSONALE

Proposta di deliberazione di Giunta Municipale n. 32 del 22/08/2023

Il Proponente

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) DEL COMUNE DI MILAZZO - ESERCIZIO 2022

PREMESSO CHE:

- l'art. 233-bis del D.Lgs. n.267/2000 prevede per gli enti locali la predisposizione del bilancio consolidato secondo le modalità previste dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;
- ai sensi dell'art.18, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e 151, comma 8, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui lo stesso bilancio fa riferimento;

VISTO nello specifico il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

CONSIDERATO che i due elenchi di cui ai precedenti punti A) e B) insieme ai relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;

RILEVATO CHE nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Milazzo sono indicati le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 109 del 20/12/2018 con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 23/05/2023. con cui è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

RILEVATO CHE:

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118) prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo debba:

- a) comunicare agli enti, alle aziende e alle società presenti nell'elenco dei componenti del G.A.P. che saranno compresi nel bilancio consolidato comunale del prossimo esercizio;
- b) trasmettere a ciascuno di tali enti l'elenco dei soggetti compresi nel bilancio consolidato;
- c) impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

RICORDATO che sulla base di quanto previsto dal punto 2 dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, costituiscono componenti del 'gruppo amministrazione pubblica':

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali 3 che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione.

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società. Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese.

RITENUTO di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014 n.126 seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n.4/4 del decreto citato e secondo quanto disposto del D.M. 29 agosto 2018;

TENUTO CONTO che al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, ai sensi del punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.lgs. 118/2011, è possibile non inserire gli enti e le società nel perimetro stesso, nei casi di:

a) "irrelevanza" ovvero nei casi in cui le quote di partecipazioni siano inferiori all'1% del capitale della società partecipata o quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici; (La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata riportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente")

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

b) "impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento" in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

RITENUTO conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti gli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica (Schema A) e gli enti da considerare nel Bilancio consolidato per il 2022;

Schema A

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MILAZZO PER L'ESERCIZIO 2022:

Denominazione	Cod. Fiscale/P.IVA	Categoria	Tipologia di partecipazione	Società in house	Società affidataria diretta di servizio pubblico	% partecipazione
GAL TIRRENO EOLIE SOC. CONS. A R.L	03431980832	Ente strumentale partecipato	DIRETTA	NO	NO	1,95%
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC.CON.S. A R.L	03242150831	Ente strumentale partecipato	DIRETTA	NO	NO	5,95%

S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC.CONS. S.p.A	03281470835	Ente strumentale partecipato	DIRETTA	NO	NO	6,64%
CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A	02623070832	Ente strumentale partecipato	DIRETTA	NO	NO	1,94%
CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AMP CAPOO MILAZZO	03580370835	Società Partecipata	DIRETTA	NO	NO	50%
ATO ME 2 S.p.A in liquidazioni	02683040832	Ente strumentale partecipato	DIRETTA	NO	NO	14,02%

**ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI MILAZZO
OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022**

Denominazione	Quota di partecipazione	Tipologie (corrispondenti alle missioni del bilancio artt. 11 e 11-ter D.Lgs. n. 118/2011)
ORGANISMI STRUMENTALI		
Nessun organismo		
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI		
Nessun organismo		
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI		
GAL TIRRENO EOLIE SOC. CONS. A R.L	1,95%	Sviluppo economico e competitività
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC.CONS. A R.L	5,95%	Sviluppo economico e competitività
S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC.CONS. S.p.A	6,64%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente
CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A	1,94%	Sviluppo economico e competitività
ATO ME 2 S.p.A in liquidazioni	14,02%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente
SOCIETA' CONTROLLATE		
Nessuna società		
SOCIETA' PARTECIPATE		
CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AMP CAPOO MILAZZO	50%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente

RILEVATO, altresì che:

- l'art. 11-ter comma 3 del D. Lgs. 118/2011 stabilisce che gli enti strumentali sono distinti nelle seguenti tipologie corrispondenti alle missioni di bilancio:

- a. servizi istituzionali, generali e di gestione
- b. istruzione e diritto allo studio

- c. ordine pubblico e sicurezza
- d. tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
- e. politiche giovanili, sport e tempo libero
- f. turismo
- g. assetto del territorio ed edilizia abitativa
- h. sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- i. trasporti e diritto alla mobilità
- j. soccorso civile
- k. diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- l. tutela della salute
- m. sviluppo economico e competitività
- n. politiche per il lavoro e la formazione professionale
- o. agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- p. energia e diversificazione delle fonti energetiche
- q. relazione con le altre autonomie territoriali e locali
- r. relazioni internazionali

- l'art. 11-quater comma 3 stabilisce che le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali;

- l'art. 11-quinquies comma 2 stabilisce che le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali;

RILEVATO CHE, al fine della definizione del perimetro di consolidamento, occorre determinare la soglia di rilevanza relativa ai tre parametri indicati nella lettera a) del punto 3.1 del richiamato principio contabile (attivo patrimoniale, patrimonio netto e ricavi caratteristici con un'incidenza inferiore al 3%);

DATO ATTO CHE, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Milazzo, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2022 ed è risultata come qui di seguito:

	TOT. ATTIVO AL 31/12/2022	PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2022	TOT. RICAVI CARATTERISTICI AL 31/12/2022
COMUNE DI MILAZZO	185.199.795,01	146.798.707,02	43.878.401,64

Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	5.555.993,85	4.403.961,21	1.316.352,04
Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	18.519.979,50	14.679.870,70	4.387.840,16

VISTO che l'analisi svolta presenta la seguente situazione:

SOCIETA'	% Part.	TOT. ATTIVO	% rispetto ai dati del bilancio comunale	PATRIM NETTO	% rispetto ai dati del bilancio comunale	TOT. RICAV	% rispetto ai dati del bilancio comunale	RILEV.
GAL TIRRENO EOLIE SOC. CONS. A R.L.	1,95	357.241,00	0,192	49.665,00	0,033	193.441,00	0,440	IRRILE V.
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC. CONS. A R.L.	5,95	113.926,00	0,061	44.184,00	0,030	17.500,00	0,039	IRRILE V.
S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC. CONS. S.p.A	6,64	1.450.061,00	0,782	811.114,00	0,552	586.257,00	1,336	IRRILE V.
CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AMP CAPOO MILAZZO	50	938.422,00	0,506	15.430,00	0,010	137.857,00	0,314	IRRILE V.
CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A	1,94	1.763.959,00	0,952	457.306,00	0,311	749.206,00	1,707	IRRILE V.
ATO ME 2 S.p.A in liquidazioni	14,02			MANCANZA DI DATI CONTABILI				IRRILE V.
TOTALE		4.623.609,00	2,493	1.377.699,00	0,936	1.684.261,00	3,836	

DATO ATTO che tutte le società ed enti di cui allo schema A possono non essere ricomprese nell'area del bilancio consolidato in quanto il loro bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, posto che ciascuno dei tre parametri indicati dal principio contabile 4/4 presentano una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria (valutati nei limiti dell'incidenza del valore della partecipazione) del comune-capogruppo singolarmente considerata e al 10% relativamente alla somma dei parametri economico patrimoniali di tutti gli Enti facenti parte del G.A.P. come si evince dal suddetto prospetto

VISTO lo Schema "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale è stato determinato il gruppo amministrazione pubblica e le società da includere nel perimetro di consolidamento;

VISTA al momento l'inesistenza di componenti rientranti nel perimetro di consolidamento;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

-il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **DI DEFINIRE** il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal principio applicato del bilancio consolidato, all. n. 4 al D.Lgs. n. 118/2011;
2. **DI APPROVARE** i due elenchi che definiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Milazzo e il perimetro e l'ambito di consolidamento riferito all'esercizio 2022;
3. **DI INDIVIDUARE**, come da elenco riportato in premessa, le società e gli enti componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Milazzo definendo secondo l'ulteriore elenco parimenti riportato in premessa, il perimetro di consolidamento in base alla ricognizione realizzata con i criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (**Allegato A**);
4. **DI DARE ATTO** che nessuna società rientra nell'area di consolidamento del Comune di Milazzo pertanto l'Ente non è tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato;
5. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



CITTA' DI MILAZZO
2° SETTORE FINANZE

**Definizione del gruppo amministrazione pubblica del
Comune di Milazzo**

PREMESSA

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio per tutti gli enti di cui all'art. 1, c. 1, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con la significativa eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che, vista l'attuale formulazione dell'art. 233-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) dopo la modifica apportata dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, *«possono non predisporre il bilancio consolidato»*;

- predisposto in attuazione degli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4, D.Lgs. n. 118/2011);
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività per la definizione dell'area di consolidamento si articolano in tre distinte fasi che ogni ente deve realizzare per arrivare alla stesura del bilancio consolidato:

1. individuazione della totalità delle realtà partecipate, nelle quali il comune possiede direttamente una quota, anche minimale, oppure esercita un'influenza dominante;
2. costruzione, secondo i criteri stabiliti dalla normativa, dell'elenco dei soggetti che fanno parte del Gruppo amministrazione pubblica (GAP) del comune, composto dalle realtà che rispettano determinati requisiti e che potenzialmente potrebbero entrare nell'area di consolidamento;
3. definizione, attraverso un ulteriore esame dell'elenco di cui al punto precedente, dell'area di consolidamento, composta dalle realtà che, facendo parte del GAP, non sono irrilevanti e quindi sono effettivamente da consolidare.

FASE 1: Gli organismi, gli enti e le società partecipate dal Comune

Questo Comune, alla data del 31/12/2022, detiene le seguenti partecipazioni in organismi, enti strumentali e società partecipate:

Denominazione	Cod. Fiscale/P.IVA	Categoria	Tipologia di partecipazione	Società in house	Società affidataria diretta di servizio pubblico	% partecipazione
GAL TIRRENO EOLIE SOC. CONS. A R.L	03431980832	Ente strumentale partecipato	DIRETTA	NO	NO	1,95%
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC. CONS. A R.L	03242150831	Ente strumentale partecipato	DIRETTA	NO	NO	5,95%
S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC. CONS. S.p.A	03281470835	Ente strumentale partecipato	DIRETTA	NO	NO	6,64%
CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A	02623070832	Ente strumentale partecipato	DIRETTA	NO	NO	1,94%
CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AMP CAPOO MILAZZO	03580370835	Società Partecipata	DIRETTA	NO	NO	50%
ATO ME 2 S.p.A in liquidazioni	02683040832	Ente strumentale partecipato	DIRETTA	NO	NO	14,02%

FASE 2: Individuazione delle realtà che rispettano i requisiti richiesti dal principio contabile

Il secondo elenco è redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono il “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1, c. 2, lett. b), D.Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano in tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica;
 2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei confronti dei quali la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, la previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente

l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, c. 2, D.Lgs. n. 118/2011 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile, Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con

riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI, DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' APPARTENENTI AL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) AI FINI DEL CONSOLIDATO

Al fine di costruire il secondo elenco, è stata effettuata un'analisi approfondita di ciascuna delle tre fattispecie previste dal principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011:

1. organismi strumentali;
2. enti strumentali controllati e partecipati;
3. società controllate e partecipate.

1. Organismi strumentali

L'“organismo strumentale” rappresenta un'articolazione organizzativa dell'ente priva di personalità giuridica, ma dotata di autonomia contabile (es. istituzioni comunali).

Il Comune di Milazzo non possiede organismi strumentali.

2. Enti strumentali

Gli enti strumentali raggruppano tutti gli enti, di diritto pubblico o privato, diversi dalle società (associazioni, consorzi, fondazioni, enti), senza considerare la natura dei soci (privati o pubblici). Essi si distinguono in enti strumentali controllati e partecipati.

Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.1 Enti strumentali controllati

Il Comune di Milazzo non ha enti strumentali controllati.

2.2 Enti strumentali partecipati

Gli enti strumentali partecipati da un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, c. 2, D.Lgs. n. 118/2011, sono costituiti dagli enti pubblici e privati, consorzi e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo individuate sopra.

Gli enti strumentali partecipati da questo Comune inclusi nel GAP sono i seguenti:

Enti strumentali partecipati	% partecipaz.	Attività svolta	Tipologia
CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A	Diretta al 1,94%	Gestione del centro mercantile	Sviluppo economico e competitività
ATO ME 2 S.p.A in liquidazione	Diretta al 14,02%	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC.CON.S.A.R.L	Diretta al 5,95%	Progettazione per lo sviluppo sostenibile dell'area pesca	Sviluppo economico e competitività
S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC.CON.S. S.p.A	Diretta al 6,64%	Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente
GAL TIRRENO EOLIE SOC.CON.S. A R.L.	Diretta al 1,95%	Elaborare il piano di azione locale per la definizione della strategia di sviluppo locale	Sviluppo economico e competitività

3. Società

Per società si intendono gli enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile, Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali) o i gruppi di tali società nei quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione.

3.1 Società controllate

Il Comune di Milazzo non ha non ha società controllate.

3.2 Società partecipate

Le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo sono costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Le società partecipate da questo Comune incluse nel GAP sono le seguenti:

Società partecipate	% partecipaz.	Attività svolta	Tipologia
CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA CAPO MILAZZO	Diretta al 50%	Gestire l'Area Marina Protetta Capo Milazzo", istituita con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018.	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente

Gli enti e le società incluse nell'elenco Gruppo Amministrazione Pubblica di questo Comune sono i seguenti:

Denominazione	Quota di partecipazione	Tipologie (corrispondenti alle missioni del bilancio artt. 11 e 11-ter D.Lgs. n. 118/2011)
ORGANISMI STRUMENTALI		
Nessun organismo		
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI		
Nessun organismo		
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI		
GAL TIRRENO EOLIE SOC. CONS. A R.L	1,95%	Sviluppo economico e competitività
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC.CONS. A R.L	5,95%	Sviluppo economico e competitività
S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC.CONS. S.p.A	6,64%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente
CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A	1,94%	Sviluppo economico e competitività
ATO ME 2 S.p.A in liquidazioni	14,02%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente
SOCIETA' CONTROLLATE		
Nessuna società		
SOCIETA' PARTECIPATE		
CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AMP CAPOO MILAZZO	50%	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente

Restano escluse dal GAP le seguenti società partecipate, per le motivazioni indicate a fianco di ciascun soggetto:

Società partecipate	% partecipazioni	Attività svolta	Motivazione esclusione GAP
CENTRO MERCANTILE SICILIA S.p.A	Diretta al 1,94%	Gestione del centro mercantile	irrilevante
ATO ME 2 S.p.A in liquidazione	Diretta al 14,02%	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale	irrilevante
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC.CONS.AR.L	Diretta al 5,95%	Progettazione per lo sviluppo sostenibile dell'area pesca	irrilevante
S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC.CONS. S.p.A	Diretta al 6,64%	Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	irrilevante
GAL TIRRENO EOLIE SOC.CONS. A R.L.	Diretta al 1,95%	Elaborare il piano di azione locale per la definizione della strategia di sviluppo locale	irrilevante
CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA CAPO MILAZZO	Diretta al 50%	Gestire l'"Area Marina Protetta Capo Milazzo", istituita con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018. Tipo e misura della partecipazione:	irrilevante

FASE 3: Gruppo Bilancio Consolidato

Dopo l'individuazione, secondo il principio contabile, del GAP, l'ultima fase consiste nell'identificare le entità (enti, aziende e società) che costituiscono l'area di consolidamento vera e propria, cioè che sono da consolidare e, quindi, da rappresentare unitariamente nel bilancio consolidato.

L'effettiva area di consolidamento deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

“Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,*
- patrimonio netto,*
- totale dei ricavi caratteristici.*

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore

pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione."

Per questo Comune i parametri risultano essere i seguenti:

	TOT. ATTIVO AL 31/12/2022	PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2022	TOT. RICAVI CARATTERISTICI AL 31/12/2022
COMUNE DI MILAZZO	185.199.795,01	146.798.707,02	43.878.401,64

Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	5.555.993,85	4.403.961,21	1.316.352,04
Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	18.519.979,50	14.679.870,70	4.387.840,16

VALUTAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**AI FINI DELL'INSERIMENTO****NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL****COMUNE DI MILAZZO****CENTRO MERCANTILE SICILIA SPA**

	Tot Attivo al 31/12/2022	Patrimonio Netto al 31/12/2022	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2022
Comune di Milazzo	185.199.795,01	146.798.707,02	43.878.401,64
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	5.555.993,85	4.403.961,21	1.316.352,04
Partecipata: CENTRO MERCANTILE SICILIA SPA	1.763.959,00	457.306,00	749.206,00
%	0,952	0,311	1,707
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Milazzo in **CENTRO MERCANTILE SICILIA SPA** non è rilevante, pertanto, la partecipazione **non sarà** inserita nell'area di consolidamento.

GAL TIRRENO EOLIE SOC. CONS. A R.L

	Tot Attivo al 31/12/2022	Patrimonio Netto al 31/12/2022	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2022
Comune di Milazzo	185.199.795,01	146.798.707,02	43.878.401,64
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza</i>	5.555.993,85	4.403.961,21	1.316.352,04
Partecipata: GAL TIRRENO EOLIE SOC.CONS. A R.L.	357.241,00	49.665,00	193.441,00
%	0,192	0,033	0,440
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Milazzo in **GAL TIRRENO EOLIE SOC. CONS.ARL** non è rilevante, pertanto, la partecipazione **non sarà** inserita nell'area di consolidamento.

GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC. CONS. A R.L

	Tot Attivo al 31/12/2022	Patrimonio Netto al 31/12/2022	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2022
Comune di Milazzo	185.199.795,01	146.798.707,02	43.878.401,64
<i>Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza</i>	5.555.993,85	4.403.961,21	1.316.352,04
Partecipata: GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC. CONS. ARL	113.926,00	44.184,00	17.500,00
%	0,061	0,030	0,039
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Milazzo in **GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC. CONS. ARL.** non è rilevante, pertanto, la partecipazione **non sarà** inserita nell'area di consolidamento.

S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC.CONS. S.p.A

	Tot Attivo al 31/12/2021	Patrimonio Netto al 31/12/2021	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2021
Comune di Milazzo	185.199.795,01	146.798.707,02	43.878.401,64
Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	5.555.993,85	4.403.961,21	1.316.352,04
Partecipata: S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC. CONS. S.p.A	1.450.061,00	811.114,00	586.257,00
%	0,782	0,552	1,336
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Milazzo in **S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC. CONS. S.p.A** non è rilevante, pertanto, la partecipazione **non sarà** inserita nell'area di consolidamento.

CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AMP CAPO MILAZZO

	Tot Attivo al 31/12/2022	Patrimonio Netto al 31/12/2022	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2022
Comune di Milazzo	185.199.795,01	146.798.707,02	43.878.401,64

Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	5.555.993,85	4.403.961,21	1.316.352,04

Partecipata: CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AMP. CAPO MILAZZO	938.422,00	15.430,00	137.857,00
%	0,506	0,010	0,314

GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------

Poiché la Società CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AMP CAPO MILAZZO è una società di capitali partecipata *direttamente* per quota di voti *superiori* al 20 per cento, *non è affidataria* di servizi pubblici locali dell'ente capogruppo, la partecipazione verrà *esclusa* dal Gruppo Amministrazione Pubblica e, conseguentemente nel perimetro di consolidamento.

ATO ME 2 S.p.A in liquidazione

	Tot Attivo al 31/12/2021	Patrimonio Netto al 31/12/2021	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2021
Comune di Milazzo	185.199.795,01	146.798.707,02	43.878.401,64

Parametro del 3% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	5.555.993,85	4.403.961,21	1.316.352,04

Partecipata: ATO ME 2 S.p.A In liquidazione	Nessuna informazione	Nessuna informazione	Nessuna informazione
--	----------------------	-------------------------	----------------------

GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------

Della società ATO ME 2 S.p.A in liquidazione non si dispongono dei dati patrimoniali e del conto economico nonostante infinite richieste inviate, pertanto risulta al momento impossibile reperire le

informazioni necessarie per verificare se la partecipazione può o non può essere inserita nell'area di consolidamento, di conseguenza **non sarà** inserita nell'area di consolidamento.

VALUTAZIONE DI IRRILEVANZA:

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza a un'incidenza inferiore al 10 per cento.

Ente	%Tot Attivo	%Patrimonio Netto	% Tot Ricavi Caratteristici
	al 31/12/2022	al 31/12/2022	al 31/12/2022
CENTRO MERCATILE SICILIA SPA	0,952	0,311	1,707
GAL TIRRENO EOLIE SOC.CON.S. A R.L.	0,192	0,033	0,440
GRUPPO DI AZIONE COSTIERA GOLFO DI PATTI SOC. CONS.	0,061	0,030	0,039
S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOC. CONS. S.p.A	0,782	0,552	1,336
CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AMP. CAPO MILAZZO	0,506	0,010	0,314
<i>Totale % dei bilanci considerati irrilevanti</i>	2,493	0,936	3,836

Dall'esame del calcolo dell'irrelevanza deriva che *la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti presenta, rispetto al bilancio della capogruppo, percentuali inferiori al 10% per cui non necessita procedere ad individuare i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato.*

Il calcolo dell'irrelevanza è stato effettuato rapportando i dati di bilancio al 31/12/2022 e per alcuni (CENTRO MERCANTILE SICILIA – G.A.C. – CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AMP CAPO MILAZZO) al 31/12/2021 di società ed Enti ai dati di bilancio al 31/12/2022 del Comune di Milazzo.

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito delle verifiche e delle valutazioni effettuate emerge che nessuna società rientra nell'area di consolidamento del Comune di Milazzo pertanto l'Ente non è tenuta alla redazione del Bilancio Consolidato.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL' ATTO
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 22/08/2023

Il Responsabile dell'Istruttoria

Abocant

Il Responsabile del Settore Finanziario
[Signature]

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 12 L.R. 23/12/2000 n° 30)

Si esprime parere favorevole


Milazzo, li 22/08/2023


Il Responsabile dell'Istruttoria


Abocant

Il Responsabile del Settore Finanziario
[Signature]

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

L'Assessore/Anziano


IL PRESIDENTE


Il Segretario Generale


Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 30/08/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

<p>La presente deliberazione è copia conforme all'originale.</p> <p>Milazzo, li _____</p> <p>Il Segretario Generale _____</p>	<p>La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____</p> <p>Milazzo, li _____</p> <p>Il Responsabile dell'U.O. _____</p>
---	---